

Omicidio stradale e comportamenti da tenere durante la guida

La sentenza in esame affronta il tema dei comportamenti da tenere da parte degli utenti della strada ed in particolare dei conducenti di un autoveicolo.

Nonostante la dinamica del sinistro offrisse spunti per l'assoluzione dell'automobilista che, di notte, con una pioggia battente e con una visibilità ridotta si è trovato improvvisamente davanti un pedone nella sede stradale in un tratto privo di strisce pedonali, fuori di un centro abitato, il GIP ha ritenuto la sua colpevolezza e l'ha condannato seppure ad una pena molto lieve, grazie anche alla scelta del rito abbreviato operato dalla difesa.

Nel caso che ci occupa le norme che presiedono il comportamento del conducente di un veicolo sono rinvenibili nell'art. 140 c.d.s., quale *grundnorm* informatrice della circolazione, e nelle successive norme di comportamento previste dal titolo V del codice della strada (c.d.s.). Tra queste l'art. 191 c.d.s. riguarda la condotta da mantenere nei confronti dei pedoni.

Dal combinato disposto delle norme citate e dall'art. 141 CdS, si evince che: *il dovere di attenzione del conducente in presenza di un pedone sulla sede stradale, si sostanzia in tre obblighi comportamentali*: ispezionare la strada; conservare il controllo costante del veicolo in relazione alle condizioni della strada e del traffico; prevedere tutte le situazioni di comune esperienza, in modo da non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti.

Si tratta di obblighi comportamentali da osservare anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari altrui. Ne deriva che il conducente può andare esente da responsabilità, non tanto perché risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma in quanto la condotta del pedone configuri una causa eccezionale, atipica, **non prevista, né prevedibile**, in ordine alla quale il conducente si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.

Ed è evidente che la responsabilità del conducente è esclusa nel caso in cui risulti provato che *non vi era*, da parte di quest'ultimo, *alcuna possibilità di prevenire l'evento*. Situazione questa ricorrente *allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti* (Cass. civ., n. 4551/2017). Ed ancora *l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza* (Cass. civ., n. 14064/2010).

In tale circostanza, attribuire un'efficienza causale esclusiva in capo al conducente del veicolo, di per sé idonea a cagionare l'evento, risulta assai remota stante l'assoluta imprevedibilità del fatto e del comportamento imprudente tenuto dal pedone, inimmaginabile in quel tratto stradale, ed in quella specifica zona della carreggiata. Se è vero che l'utente della strada ha l'obbligo di fronteggiare anche le prevedibili irregolarità di comportamenti altrui, *“tale cautela non può spingersi sino ad imporre di prevedere comportamenti al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità”*. (Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 26301001; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013 - dep. 2014, P.M. in proc. Saporito, Rv. 25927701).

Fattispecie analoga è quella decisa da: Cassazione civile sez. III - 08/10/2019, n. 2502: *il pedone aveva attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l'attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l'evento*. Ed è inutile ricordare che la condotta dell'agente deve essere scrutinata in modo ancora più stringente in materia di responsabilità penale.

Ed infatti, in tema di omicidio colposo, *la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è esclusa quando la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevedibile e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo*.

Giova precisare anche che l'art. 190 CdS. pone delle regole comportamentali anche per il pedone che attraversa la strada, il quale *dovrà utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti. In assenza di strisce o altri attraversamenti, invece, il pedone dovrà: a) prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri; b) dare la precedenza ai conducenti dei veicoli*.

Avv. Gerardo Russillo

d.ssa Ilaria Mariateresa Russillo